

REGOLAMENTO DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI DELL'ANCE

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANCE il 28 aprile 1992
Modificato dal Consiglio Direttivo dell'ANCE il 29 aprile 1993
Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE il 22 marzo 2000
Modificato dalla Giunta dell'ANCE il 15 dicembre 2004
Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE il 16 novembre 2010
Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE l'11 dicembre 2014
Modificato dal Comitato di Presidenza dell'ANCE del 24 maggio 2018
Modificato dal Consiglio Generale dell'ANCE del 16 giugno 2021
Modificato dal Consiglio Generale dell'ANCE del 15 dicembre 2021
Modificato dal Consiglio Generale dell'ANCE del 24 maggio 2023



INDICE

COSTITUZIONE E SCOPI	Pag.	
Art. 1 - Costituzione	"	"
Art. 2 – Scopi	u	"
GIOVANI IMPRENDITORI EDILI	Pag.	3
Art. 3 - Definizione	u	"
CARICHE ASSOCIATIVE		
Art. 4 - Definizione	Pag.	3
Art. 5 - Accessibilità e decadenza	u	"
ORGANI	Pag.	3
Art. 6 - Elencazione	"	"
Art. 7 - Il Consiglio Nazionale	Pag.	4
Art. 8 - Presidenza	Pag.	
Art. 9 – Vice Presidenti. Consiglio di Presidenza	u	"
ATTRIBUZIONI	Pag.	6
Art. 10 - Consiglio Nazionale. Attribuzioni	"	"
Art. 11 - Presidenza. Attribuzioni	u	"
ELEZIONI	Pag.	7
Art. 12 - Elezioni. Computo dei voti	u	u
CONVOCAZIONI – RIUNIONI – DELIBERAZIONI Art. 13. Garcialia Nacionala, Garciania di divinania deliberazioni	Pag.	8
Art. 13 - Consiglio Nazionale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni Art. 14 - Consiglio di Presidenza - Convocazioni, riunioni e deliberazioni	Pag.	
SEGRETERIA E NORME DI RINVIO		
Art. 15 - Segreteria	Pag.	9
Art. 16 - Fondo Comune	"	u
Art. 17 - Regolamenti e/o statuti dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali	u .	"
Art. 18 - Norme di rinvio	Pag.	10
NORME TRANSITORIE	Pag.	10
ALLEGATO 1	Pag.	11



COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione

Nell'ambito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili è costituito in Roma il Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili.

ART. 2 - Scopi

Scopi dei Giovani Imprenditori Edili dell'ANCE sono:

- A) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- B) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell'attività industriale ed economica del Paese nonché nel suo contesto sociale;
- C) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
- D) mantenere contatti con organismi similari nazionali e esteri, nonché con quelli del mondo accademico socio-culturale e scientifico.

GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ART. 3 - Definizione

Si considerano giovani imprenditori edili gli aventi età compresa tra i 18 e i 40 anni essendo titolari, soci e amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle Associazioni territoriali aderenti all'ANCE e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale "ad negotia", ovvero i figli dei suddetti titolari. I Giovani imprenditori che ricoprono cariche elettive devono altresì essere inquadrati nell'organigramma aziendale.

CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 4 – Definizione

Per cariche associative si intendono i ruoli di: Presidente e Vice Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale; componente del Consiglio Nazionale, Regionale, Territoriale e comunque qualsiasi ruolo di rappresentanza all'interno del Gruppo.

ART. 5 – Accessibilità e decadenza

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che non compiano più di 42 anni di età nell'ultimo anno solare del mandato, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Ance per l'accesso alle cariche.

ORGANI

ART. 6 – Elencazione

Sono organi dei Giovani Imprenditori Edili:

- 1. Il Consiglio Nazionale;
- 2. Il Consiglio di Presidenza.



ART. 7 – Il Consiglio Nazionale

I componenti del Consiglio Nazionale devono essere iscritti ai Gruppi Territoriali Giovani Imprenditori Edili.

Al Consiglio Nazionale si accede su nomina dei Gruppi Provinciali e Regionali di appartenenza. Il Consiglio Nazionale è composto da:

- 1. Il Presidente;
- 2. I Vicepresidenti
- 3. Il Presidente di ogni Gruppo Provinciale e Regionale, ove formalmente costituiti;
- 4. 30 componenti nominati dai soli Gruppi Provinciali sulla base di una ripartizione che tenga presente l'incidenza numerica degli iscritti in regola presso ogni Gruppo Provinciale rispetto al totale nazionale (cfr.All.1).
- 5. Qualora nell'ambito di una Organizzazione Regionale non sia costituito alcun Gruppo Giovani per carenza di iscritti, è possibile costituire un unico Gruppo Regionale in rappresentanza dell'intero territorio. La rappresentanza in Consiglio Nazionale dovrà essere definita sulla base dei medesimi criteri utilizzati per le Associazioni Territoriali.

Il Past President dei Giovani imprenditori edili è invitato permanente.

Su invito del Presidente e senza diritto di voto possono partecipare, alle riunioni del Consiglio Nazionale, soggetti, anche non iscritti al sistema associativo, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne rendano opportuna la presenza.

E' facoltà, parimenti, del Presidente individuare una lista di nominativi, da invitare "in via permanente" e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale anche non soddisfacenti i requisiti dell'art. 5.

Anche ai fini delle nomine presso l'ANCE è istituita un'anagrafe nazionale dei giovani imprenditori edili, sulla base degli elenchi nominativi predisposti e trasmessi all'ANCE dalle Associazioni aderenti presso le quali sono formalmente costituiti Gruppi Territoriali e Regionali dei giovani imprenditori edili.

Sempre a cura delle predette Associazioni Territoriali e Regionali dovranno essere comunicati, nei termini e con le modalità stabilite dall'ANCE, i nominativi dei rappresentanti dei rispettivi Gruppi giovani.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quarantotto mesi a far data dalle elezioni e cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio si considera insediato a far data dalle elezioni.

Ove nel corso del quadriennio un componente del Consiglio Nazionale perda i requisiti per i quali è stato eletto o venga revocato dal Gruppo di appartenenza, quest'ultimo provvederà a fornire un ulteriore rappresentante che rispetti i requisiti di cui all'art. 5.

In ogni caso decadono automaticamente dalla carica di componente di Consiglio Nazionale coloro che non partecipino, in prima persona o per tramite di un delegato, per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale stesso.



Qualora si verifichi tale evenienza, la Segreteria Nazionale solleciterà la Segreteria della Territoriale di cui il componente decaduto è espressione affinché venga comunicato un nuovo nominativo, il quale dovrà essere indicato entro il termine di trenta giorni.

La presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale è delegabile ad altro componente del Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza. Il delegato deve essere espressamente designato dal Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza del delegante e rispettare i requisiti di cui all'art. 5.

Ogni componente del Consiglio Nazionale può ricevere una sola delega.

ART. 8 - Presidenza

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili deve essere, all'atto della candidatura, un componente del Consiglio Nazionale.

Una volta eletto, il Presidente acquisisce iure proprio il ruolo di componente del Consiglio Nazionale, conservando tale status sino alla scadenza del proprio mandato.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili è eletto dal neo costituito Consiglio Nazionale di cui al precedente art.7.

Il Presidente non rientra nel computo delle tabelle di ripartizione elaborate per i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7 punto 4.

La carica di Presidente nazionale non è compatibile con altre cariche associative e confederali.

Il Presidente nazionale dura in carica quarantotto mesi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente – per dimissioni, per impedimento o per qualsiasi altro motivo – subentra il Vice Presidente Vicario.

Il Presidente nazionale non può essere eletto per un secondo mandato.

ART. 9 - Vice Presidenti - Consiglio di Presidenza

Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vice Presidenti dei Giovani imprenditori edili. I Vice Presidenti, all'atto della candidatura, devono essere componenti del Consiglio Nazionale e sono eletti dal neo costituito Consiglio Nazionale di cui al precedente art.7.

Una volta eletti, i Vice Presidenti acquisiscono iure proprio il ruolo di componenti del Consiglio Nazionale, conservando tale status sino alla scadenza del proprio mandato.

I Vice Presidenti non rientrano nel computo delle tabelle di ripartizione elaborate per i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7 punto 4.

I Vice Presidenti durano in carica quarantotto mesi.



La carica di Vice Presidente è compatibile con le altre cariche associative di Ance mentre non è compatibile con altra carica confederale.

Qualora un Vice Presidente eletto avesse un'altra qualsiasi carica confederale, ad eccezione delle previsioni di cui al precedente comma 5, deve essere sostituito in tale ruolo entro un tempo massimo di sei mesi dall'istanza che lo ha nominato.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Il Presidente e i Vice Presidenti compongono il Consiglio di Presidenza con funzioni di coordinamento e attuazione degli indirizzi, delle linee politiche e delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza sviluppa i rapporti con gli organi statutari ANCE.

In relazione a specifici argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio di Presidenza è facoltà del Presidente invitare altri componenti del Consiglio Nazionale.

I Vice Presidenti che risultino assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale cessano dalla carica.

ATTRIBUZIONI

ART. 10 - Il Consiglio Nazionale - Attribuzioni

E' competenza del Consiglio Nazionale:

- determinare le linee programmatiche e operative dei Giovani Imprenditori Edili;
- deliberare sugli argomenti ad esso sottoposti da almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Nazionale;
- proporre modifiche al Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili, da sottoporre, attraverso i competenti organi dell'ANCE, alla successiva approvazione del Comitato di Presidenza dell'ANCE;
- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti, fra cui l'eventuale Vicario;
- nominare, su proposta del Presidente, 2 componenti del Consiglio Generale dell'Ance;
- costituire, su proposta del Presidente, Gruppi di lavoro, Commissioni e/o Coordinamenti individuandone i componenti tra gli iscritti ai Gruppi Giovani sul territorio;
- designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori Edili in seno agli organi consultivi e deliberanti dell'ANCE, nonché in altri organismi esterni al sistema associativo;
- deliberare o esprimere pareri su quanto sottoposto al suo esame da parte del Presidente dei Giovani Imprenditori Edili.

ART. 11 - Presidenza - Attribuzioni

E' in particolare competenza del Presidente:

- rappresentare i Giovani Imprenditori Edili nei rapporti all'interno e all'esterno dell'ANCE;
- convocare il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza e presiederne le riunioni e provvedere all'attuazione delle relative decisioni;
- sottoporre al Consiglio Nazionale e al Consiglio di Presidenza i temi da affrontare nelle rispettive riunioni;
- delegare l'analisi di specifici argomenti a ognuno dei Vice Presidenti;
- affidare la responsabilità di Gruppi di Lavoro, Commissioni e/o Coordinamenti eventualmente costituiti dal Consiglio nazionale.



Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio nazionale:

- il Coordinatore per la Macro Area Nord
- il Coordinatore per il Mezzogiorno.

ELEZIONI

ART. 12 - Elezioni - Computo dei voti

Entro il 44° mese dall'insediamento, il Presidente uscente dichiara aperta la procedura per le elezioni dei nuovi organi dei Giovani Imprenditori Edili come da art. 6, con lettera inviata a tutte le Territoriali e Regionali. Nella medesima lettera il Presidente uscente invita gli iscritti a presentare alla segreteria la propria candidatura alla carica di Presidente corredata dalle dichiarazioni programmatiche e dai nominativi, fino a un massimo di 7, scelti tra i componenti del costituendo Consiglio Nazionale, in qualità di Vice Presidenti con le relative deleghe.

Nella lettera viene indicato il termine per l'invio delle candidature entro il 47° mese dall'insediamento.

Gli uffici dell'Ance provvedono all'aggiornamento anagrafico dei Giovani Imprenditori Edili al compimento del quale vengono inviate le tabelle di cui all'allegato 1.

Con l'invio delle tabelle viene stabilito il termine entro il quale i Gruppi Provinciali e Regionali designano i rappresentanti nominati a far parte del Consiglio Nazionale di cui all'art. 7 punto 4 che abbiano i requisiti di cui all'art. 5.

Entro 20 giorni dalla convocazione il Presidente uscente invia ai componenti del costituendo Consiglio Nazionale l'elenco delle candidature alla carica di Presidente corredate dalle dichiarazioni programmatiche e dai nominativi, fino a un massimo di 7, scelti tra i componenti del costituendo Consiglio Nazionale, in qualità di Vice Presidenti con le relative deleghe.

Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Nazionale per una data non superiore al 48° mese dall'insediamento del Consiglio Nazionale uscente.

Per la riunione di insediamento sono convocati i componenti del Consiglio Nazionale che risultano nominati nei tempi e con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Ogni componente il Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

La presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale che procede al rinnovo delle cariche sociali è delegabile ad altro componente del Gruppo Territoriale o Regionale di appartenenza del delegante o ad altro componente del Consiglio nazionale.

In entrambi i casi il delegato deve essere espressamente designato dal Gruppo territoriale o regionale di appartenenza del delegante.

Il delegato espressione del Gruppo territoriale o regionale deve rispettare i requisiti di cui all'art.5.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, la riunione del Consiglio Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino almeno i 3/4 della totalità dei componenti, in seconda convocazione se sono rappresentati i 2/3 dei componenti.



Nel caso in cui in seconda convocazione non venga raggiunto il quorum necessario per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio Nazionale è convocato nuovamente entro 20 giorni.

La riunione del Consiglio Nazionale è presieduta dal componente più anziano in regola con i requisiti di cui all'art. 5, e ad inizio della stessa, su proposta di tale componente, il Consiglio Nazionale nomina tre scrutatori individuandoli tra i componenti del Consiglio Nazionale stesso e che non siano candidati alla carica di Presidente o Vice Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei 3/4 dei componenti presenti alla riunione in prima convocazione e dei 2/3 dei componenti presenti alla riunione in seconda convocazione.

CONVOCAZIONI - RIUNIONI - DELIBERAZIONI

ART. 13 - Il Consiglio Nazionale - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Nazionale è convocato di norma ogni mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Nazionale.

La convocazione è fatta dal Direttore Generale dell'Ance, su incarico del Presidente dei Giovani Imprenditori Edili, con lettera semplice a mezzo telefax o e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con il 50% dei componenti il Consiglio Nazionale e in seconda convocazione se è rappresentato 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale, tranne che per gli adempimenti di cui all'art. 14.

Ogni componente del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le nomine di cui all'art. 14.

Le decisioni del Consiglio Nazionale, salvo che per le nomine di cui all'art. 14, sono prese a maggioranza dei voti in esso rappresentati.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta nella stessa riunione fino a che non c'è una maggioranza.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale è inviata a cura della Segreteria ai componenti del Consiglio Nazionale, nonché al Direttore Generale dell'ANCE.



ART. 14 - Il Consiglio di Presidenza - Convocazioni, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

La convocazione è fatta dal Direttore Generale dell'Ance, su incarico del Presidente dei Giovani Imprenditori Edili, con lettera semplice a mezzo telefax o e-mail, spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati. In caso di parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono raccolte in resoconto decisionale, sottoscritto dal Presidente, copia del quale è inviata a cura della Segreteria ai componenti del Consiglio di Presidenza, nonché al Direttore Generale dell'ANCE.

SEGRETERIA E NORME DI RINVIO

ART. 15 – Segreteria

La segreteria del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza è curata dall'ANCE.

ART. 16 - Fondo Comune

I Giovani Imprenditori Edili possono decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti del Consiglio Nazionale, nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Consiglio Nazionale.

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Consiglio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Nazionale che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

In particolare il fondo comune può essere costituito:

- 1. da una contribuzione volontaria annuale dei Gruppi giovani provinciali e regionali;
- 2. da una contribuzione annuale concessa dall'ANCE;
- 3. da qualsiasi erogazione ed evoluzione proveniente da aziende sponsorizzatrici.

All'amministrazione e gestione del fondo comune provvede il Consiglio di Presidenza.

ART. 17 - Regolamenti e/o Statuti dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali

L'attività dei Gruppi Giovani Provinciali e Regionali è disciplinata da appositi Regolamenti o Statuti i cui principi fondamentali sono desunti dal "Regolamento-Tipo" dei Giovani Imprenditori Edili.

Detti Regolamenti e o Statuti sono deliberati dagli Organi direttivi dei rispettivi Gruppi Provinciali e Regionali e soggetti a ratifica da parte del primo Consiglio Nazionale utile al quale debbono essere sottoposte anche eventuali modificazioni.



Nel caso in cui le norme contenute nei Regolamenti Territoriali o Regionali risultassero in contrasto e/o difformi dal Regolamento Nazionale, solo quest'ultimo sarà considerato valido ai fini della rappresentanza Nazionale.

I Regolamenti dei Gruppi territoriali e Regionali, pur mantenendo l'autonomia deliberativa, devono osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni da recepire entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

- 1) Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che:
 - a) abbiano età non superiore ai 38 anni compiuti nell'anno solare delle elezioni;
 - b) siano in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto Ance per l'accesso alle cariche;
 - c) rispettino gli obblighi contributivi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente.
- 2) Il Presidente del Gruppo regionale dura in carica quattro anni e non è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo:
- 3) Il Presidente del Gruppo provinciale dura in carica quattro anni e non è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo:
 - a) il Presidente del Gruppo provinciale può essere eletto per un secondo mandato consecutivo solo nel caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il Gruppo territoriale di appartenenza abbia un numero di iscritti inferiore a 15.
- 4) Articolazione Governance in 2 Organi:
 - Assemblea
 - Consiglio di Presidenza

ART.18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

- I. In relazione all'art. 7, comma 3 punto 3 del presente Regolamento, e in attesa che i Regolamenti dei Gruppi Provinciali e Regionali recepiscano l'art. 5 relativamente ai requisiti di accessibilità e decadenza per le cariche associative in attuazione dell'art. 17, il Presidente Provinciale e Regionale accedono al Consiglio Nazionale solo nel caso in cui soddisfino i requisiti di cui al suddetto art. 5. Nel caso in cui il Presidente del Gruppo Provinciale o Regionale non soddisfi tali requisiti, il Gruppo Provinciale o Regionale di appartenenza nomina il proprio rappresentante avendo cura che ricorrano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- II. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Statuto Ance, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un proprio componente nel Comitato di Presidenza di Ance.
- III. Le integrazioni e modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 17 entreranno in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2021
- IV. Il "Regolamento-Tipo" dei Giovani Imprenditori Edili verrà elaborato nell'ambito del Gruppo di lavoro denominato "Regolamento" e sarà successivamente sottoposto dapprima all'approvazione del Consiglio di Presidenza Giovani Imprenditori Edili e poi del Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Edili.



ALLEGATO 1

Criteri per la nomina dei 30 componenti il Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7, comma 3 punto 4, del Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili.

Per la nomina dei 30 componenti del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 7, comma 3 punto 4, si procede alla ripartizione tra i Gruppi Provinciali Giovani sulla base di una tabella che tiene conto del numero degli iscritti ai singoli Gruppi.

La tabella di ripartizione è predisposta dal Direttore Generale dell'Ance con l'applicazione dei seguenti criteri.

Ogni Gruppo Provinciale Giovani ha diritto a tanti seggi per quanti sono i quozienti interi ottenuti esprimendo in valori percentuali il peso totale degli iscritti a ogni Gruppo sul totale degli iscritti a tutti i Gruppi Provinciali Giovani.

I seggi non assegnati per quozienti interi sono attribuiti ai Gruppi Provinciali che hanno i resti più alti, in ordine decrescente.

In caso di parità di valori percentuali l'attribuzione dei seggi relativi va a favore del Gruppo Provinciale che ha minor rappresentanza nel Consiglio Nazionale.